

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1982

Partecipazione dell'ANAS a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di opere viarie in territorio estero

ONOREVOLI SENATORI. — La notevole tendenza alla cooperazione tecnica sul piano internazionale nel settore della progettazione, costruzione e direzione lavori delle opere pubbliche in genere ed in particolare di quella delle infrastrutture viarie, ha assunto carattere di particolare intensità nei casi di realizzazioni attuate nei Paesi cosiddetti emergenti, ove la partecipazione di società di differenti Paesi contribuisce in modo determinante all'attuazione di opere di rilevanti dimensioni economiche e sociali.

I motivi di questo andamento sono, d'altra parte, facilmente intuibili ove si pensi che proprio in questi Paesi è presente il maggiore divario tra necessità infrastrutturali e possesso delle capacità imprendito-

riali nazionali per attuare le opere, per cui si rende indispensabile ricorrere all'apporto tecnico esterno per soddisfare le diverse esigenze.

D'altra parte, l'intervento d'impres estere equivale ad esportazione di tecnologia da parte dei Paesi partecipanti, con gli evidenti vantaggi di ordine economico che ne derivano.

In questo contesto va posta in rilievo la partecipazione di imprese e *consultants* italiani che, in forme molto qualificate, si è venuta affermando in diversi Paesi e specialmente in Asia, Africa ed America Latina. Tuttavia, in relazione alla sempre più ampia rilevanza delle opere ed alla circostanza che la loro realizzazione coinvolge in via

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diretta interessi pubblici, negli ultimi tempi si è manifestata, da parte di alcuni Governi dei Paesi committenti, la propensione a richiedere con sempre maggiore frequenza la presenza di enti pubblici, direttamente o nelle società interessate agli appalti internazionali, quale una sorta di garanzia per gli impegni da realizzare.

In effetti si va evidenziando, in tal modo, la volontà di privilegiare l'aspetto di cooperazione tecnica tra gli Stati in luogo di mantenere gli appalti nella ristretta sfera del rapporto privatistico con le singole imprese.

Altro aspetto, accentuatosi negli ultimi anni, è rappresentato dalle richieste di assistenza tecnica rivolte all'Azienda nazionale autonoma delle strade da parte di Ministeri di Paesi esteri, tendenti ad utilizzare l'ANAS a livello di consulente nello studio e soluzione di problemi stradali di vasta portata, il che costituisce un riconoscimento del prestigio di cui gode l'Azienda, quando si consideri l'estrema difficoltà del mercato dei servizi tecnici di ingegneria stradale, e l'accentuata competitività internazionale.

A tale proposito, nell'ambito del programma di assistenza tecnica per la pianificazione della rete autostradale a pedaggio tra il confine thailandese e Singapore, il Governo malese richiese all'ANAS di riesaminare e modificare, tra l'altro, progetti esecutivi e studi di fattibilità economica realizzati da *consultants* di reputazione mondiale iscritte ed operanti correntemente nei programmi di finanziamento internazionale curati dalla ADB (Banca asiatica di sviluppo) e dalla IBRD (Banca mondiale).

L'Azienda ha assolto il compito demandato, prestando l'assistenza richiestale ed utilizzando all'uopo i fondi stanziati dal Ministero degli esteri in forza alla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, non essendo l'Azienda in grado di operare direttamente, in carenza di apposita disposizione legislativa.

Ad un anno di distanza da tale assistenza il Governo malese sta passando alla fase di realizzazione della rete a pedaggio, il cui costo di costruzione è previsto nell'ordine di 1.500-2.000 milioni di dollari USA, attra-

verso un bando internazionale di gare alle quali sono interessate anche imprese italiane qualificate, abitualmente operanti all'estero.

Anche per questa nuova, decisiva fase, il Governo malese ha richiesto l'intervento dell'ANAS, per « motivata scelta », come emerge dagli atti ufficiali in possesso del Ministero degli esteri, intendendo affidarle la direzione lavori di diversi tronchi autostradali, che, mano a mano, verranno affidati in appalto.

La richiesta offre aspetti di estremo interesse per il nostro Paese.

L'unito disegno di legge autorizza l'ANAS ad una compartecipazione in società interessate a lavori svolti all'estero (studio, progettazione, costruzione e direzione lavori) nonchè ad istituire un apposito « Ufficio estero » mediante l'assunzione, almeno per l'avvio della nuova attività, di tecnici da destinare *in loco* per la durata dei lavori stessi.

L'Ufficio estero consentirà all'Azienda non soltanto di intervenire in Malesia ma anche, in generale, di svolgere in proprio questi studi economici e tecnici e quegli interventi richiesti sotto forma di assistenza o di consulenza anche da parte di altri Paesi emergenti o meno, oggi più che mai interessanti anche sotto il profilo di una penetrazione di mercato.

Si è ritenuto, infine, opportuno prevedere che l'ANAS possa partecipare alla temporanea gestione di opere autostradali, in relazione alla esperienza particolarmente qualificata ormai acquisita in proposito ed infine consentire all'Azienda di avvalersi di proprio personale nei limiti dello stretto indispensabile per le necessità operative in territorio estero.

Va inoltre fatto cenno che il disegno di legge in questione adegua la disciplina della materia per l'ANAS a quella già in vigore per l'Azienda delle ferrovie dello Stato che, con decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, successivamente convertito con legge 26 aprile 1976, n. 190, è stata autorizzata alla partecipazione in imprese interessate a realizzare opere in territorio estero.

D'altra parte, l'Azienda nazionale autonoma delle strade ha già partecipato per con-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1954, n. 846, alla sottoscrizione delle quote del capitale costitutivo della Società concessionaria del traforo del Monte Bianco prevista dalla Convenzione italo-francese ratificata per la predetta legge n. 846 ed inoltre è stata autorizzata a partecipare alla società di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 1158, costituita ai fini della costruzione del collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente.

Il provvedimento consta di sei articoli, dei quali:

il primo prevedente l'autorizzazione per la partecipazione dell'Azienda a società per azioni, aventi sede in Italia;

il secondo prevedente l'autorizzazione per l'ANAS a prestare la propria assistenza diretta nelle varie fasi di programmi stradali ed autostradali;

il terzo prevedente l'istituzione di un apposito Ufficio estero e regolante l'assunzione di personale a contratto;

il quarto regolante le competenze economiche sia in territorio nazionale che all'estero;

il quinto regolante il versamento in apposito capitolo di bilancio ANAS degli utili derivanti dall'attività;

il sesto riguardante, per l'anno 1982, la copertura delle spese a carico del bilancio ANAS.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) può partecipare a società per azioni con sede in Italia, aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero.

La partecipazione è di volta in volta autorizzata, nel limite massimo del 10 per cento del capitale sociale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero, considerando le esigenze di partecipazione in relazione al conseguimento degli obiettivi dell'Azienda.

Art. 2.

Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri interessati, l'ANAS è autorizzata a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi di programmi stradali ed autostradali realizzati in territorio estero con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, del Ministro del tesoro e del Ministro del commercio con l'estero.

Art. 3.

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 è istituito, presso la Direzione generale dell'ANAS, un Ufficio per l'estero. A tal fine l'ANAS è autorizzata di volta in volta ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto a termine non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta, unità di personale in possesso della laurea in ingegneria civile, in possesso del diploma di geometra ed in qualità di assistente, nel numero che verrà stabilito con il decreto di cui al successivo comma.

Le assunzioni sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alle effettive necessità ed esigenze derivanti dall'attuazione dei programmi di assistenza di cui al precedente articolo 2.

Le assunzioni avverranno per chiamata ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio attitudinale sulle materie professionali riguardanti l'attività dell'Ufficio.

I candidati dovranno altresì dimostrare una perfetta conoscenza della lingua inglese, nonchè di altra lingua eventualmente richiesta.

Con il decreto di cui al precedente secondo comma verranno determinate le modalità di partecipazione al colloquio, il paese estero di destinazione e la durata del contratto, nonchè i requisiti che dovranno essere posseduti dagli interessati e l'entità del trattamento economico che sarà corrisposto ai sensi del successivo articolo 4.

Al personale assunto a norma dei precedenti commi si applicano le norme di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato. L'inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto di impiego per colpa del personale assunto a contratto.

Art. 4.

Il trattamento economico del personale contrattista è pari a quello corrisposto ai dipendenti di ruolo dell'Azienda, nella medesima carriera e livello retributivo iniziale.

Al personale dei ruoli dell'ANAS ed a quello contrattista inviati all'estero per i rituali controlli tecnico-amministrativi, viene corrisposta l'indennità di missione prevista dalle norme vigenti per il personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di svolgere missioni all'estero.

Per periodi di permanenza all'estero superiori a tre mesi, viene attribuito un assegno in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere di missione all'estero, fissate dalle norme in vigore per il Paese di destinazione.

Art. 5.

Gli apporti finanziari corrisposti da parte dei Paesi esteri che si avvalgono della collaborazione dell'ANAS, nonché i dividendi sulle azioni derivanti dalla distribuzione di eventuali utili delle società di cui al predetto articolo 1, sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda.

Art. 6.

All'onere valutato in lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 242 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per lo stesso 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.